

REGOLAMENTO

In vigore dal 1 gennaio 2020

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E SUSSIDI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE
DEL TERZIARIO E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI LECCO



**CONFCOMMERCIO
LECCO**

Presenti, futuro





Indice

- Art. - 1 Decorrenza
- Art. - 2 Oggetto del Regolamento
- Art. - 3 Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione all'Ente Bilaterale
- Art. - 4 Prestazioni assistenziali
- Art. - 5 Titolarità decorrenza per il ricevimento delle prestazioni
- Art. - 6 Informativa semestrale lavoratori occupati
- Art. - 7 Criteri di erogazione
- Art. - 8 Richiesta di prestazioni assistenziali
- Art. - 9 Modalità di liquidazione
- Art. - 10 Reclami sulla rispondenza delle somme corrisposte o non liquidate
- Art. - 11 Pagamento anticipato delle prestazioni
- Art. - 12 Decadenza del diritto alle prestazioni
- Art. - 13 Accantonamento delle prestazioni non riscosse
- Art. - 14 Registrazione dei benefici
- Art. - 15 Privacy e tutela dei dati personali sensibili
- Art. - 16 Disciplina del Regolamento
- Art. - 17 Modifiche e/o integrazioni



Premessa

- Il presente regolamento riguarda l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Lecco e l'Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Lecco, comunemente identificati nella prosecuzione come "Enti Bilaterali".



Articolo 1 - Decorrenza

- Il presente Regolamento è valido con decorrenza 1 Gennaio 2020 e fino a nuova revisione. Con l'adesione agli Enti Bilaterali imprenditori e lavoratori accettano integralmente il presente Regolamento e il tariffario delle prestazioni assistenziali deliberato dagli Organi degli Enti, prendendo atto delle relative clausole e condizioni, da considerarsi tutte essenziali ed inderogabili per qualsivoglia motivo.



Articolo 2 - Oggetto del Regolamento


- Il Regolamento disciplina il funzionamento delle “prestazioni assistenziali” per i lavoratori e le imprese del terziario e del turismo della provincia di Lecco, in attuazione dell’Accordo Istitutivo contemplato nel documento sottoscritto tra le parti il 1 marzo 2001.
- Le prestazioni sono destinate ai beneficiari individuati dal suddetto accordo. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento s’intendono richiamate le norme degli Statuti degli Enti Bilaterali della provincia di Lecco e le disposizioni dei CCNL di settore.

Articolo 3 - Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione agli Enti Bilaterali

- ▶ Le aziende operanti nella provincia di Lecco e appartenenti al settore del Terziario e del Turismo per poter beneficiare delle prestazioni devono aderire agli "Enti Bilaterali" provinciali del Terziario o del Turismo. La quota di adesione è stabilita dai CCNL. L'iscrizione si intende perfezionata all'atto della presentazione della domanda di adesione debitamente compilata e sottoscritta e del pagamento del primo bollettino postale, bonifico bancario o modello F24. Non vengono considerate valide le domande presentate in forma incompleta; la richiesta di iscrizione si intende formalizzata e produttiva di effetti solo con l'invio di tutta la documentazione correttamente compilata.
- ▶ Nel caso di iscrizione e contribuzione non conforme o parziale le prestazioni saranno sospese fino alla regolarizzazione della posizione contributiva. L'iscrizione agli Enti Bilaterali presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto del Regolamento di Adesione nonché delle loro successive modifiche.



Articolo 4 - Prestazioni assistenziali

- ▶ I Consigli direttivi degli Enti Bilaterali all'atto della predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale, in attuazione di quanto previsto dagli accordi stipulati tra le parti, deliberano con apposito Atto le tipologie di prestazioni assistenziali nei confronti delle aziende e dei lavoratori iscritti. Le assemblee dei soci contestualmente all'approvazione dei bilanci di previsione annuali deliberano in via definitiva le tipologie di prestazioni e lo stanziamento delle risorse economiche annuali.
- 

Articolo 5 - Titolarità decorrenza per il ricevimento delle prestazioni

a) Lavoratori

- ▶ I lavoratori dipendenti acquisiscono il diritto ad ottenere le prestazioni se all'atto della domanda dimostrano di avere versato il contributo almeno per otto mensilità nei dodici mesi precedenti la data dell'evento (in riferimento al periodo antecedente la presentazione della domanda, i contributi possono anche essere non continuativi purché raggiungano la soglia minima di otto mensilità). I lavoratori dipendenti del settore turismo, cosiddetti "stagionali" devono dimostrare di aver versato almeno otto mensilità dei 24 mesi precedenti la data dell'evento.
- ▶ Devono altresì dimostrare di essere dipendenti di aziende con sede legale e/o operativa in Provincia di Lecco, che rispettino integralmente i punti indicati alla voce "Aziende".
- ▶ Durante l'anno solare un lavoratore ha diritto ad ottenere al massimo n. 2 tipologie di attività/prestazioni (la presente disposizione non viene applicata alla voce assistenza per figli disabili).
- ▶ Le prestazioni sono per nucleo familiare pertanto possono essere richieste solo da uno dei due genitori/lavoratori dipendenti.
- ▶ Il lavoratore deve compilare e consegnare il modulo relativo al sussidio richiesto, completo in ogni sua parte unitamente alla documentazione richiesta.

Articolo 5 - Titolarità decorrenza per il ricevimento delle prestazioni (segue)

b) Aziende

- Tutte le aziende e i loro lavoratori dipendenti hanno diritto ad usufruire delle prestazioni purché le prime risultino in regola con l'applicazione integrale dei CCNL di settore ed abbiano regolarmente versato: i contributi agli "Enti Bilaterali" della provincia di Lecco e i contributi a Fondo EST o Fondo FAST.
- Le aziende per potere beneficiare delle mutualità devono:
 - a applicare e rispettare integralmente, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 30/2003, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi / il CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo;
 - b versare ed impegnarsi a versare i contributi di assistenza contrattuale previsti dal CCNL applicato (es. Ascom);
 - c essere in regola con i versamenti dei contributi agli "Enti Bilaterali" della provincia di Lecco (terziario o turismo);
 - d rispettare le norme attuative in materia di sicurezza - D.Lgs 81/08;
 - e essere in regola con i versamenti dei contributi, in relazione alla figura del Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza - D.Lgs 81/08 (fino ad un massimo di 15 dipendenti) o in alternativa dichiarazione con il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
 - f versare il fondo EST o FAST (oppure a corrispondere ai lavoratori l'EDR - elemento distinto della retribuzione- previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi);
 - g avere sede legale e/o operativa in Provincia di Lecco;
 - h compilare e consegnare il modulo relativo al sussidio richiesto, completo in ogni sua parte unitamente alla documentazione richiesta.
- Le Aziende acquisiscono il diritto ad ottenere le prestazioni se all'atto della domanda dimostrano di aver versato il contributo con le seguenti modalità:
 - * da 1 a 5 dipendenti: 1 anno di versamenti
 - * oltre i 5 dipendenti: 6 mesi di versamenti
- Per le aziende di nuova costituzione e neo iscritte, con almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato (incluso contratto di apprendistato) alle seguenti prestazioni: "sostegno per la formazione obbligatoria", non si applica il periodo di carenza sopra indicato, pertanto all'atto di adesione esse potranno inoltrare la domanda; l'Ente Bilaterale (terziario o turismo) si riserva di verificare la correttezza dei versamenti successivi, diversamente l'Ente richiederà la restituzione del contributo erogato. Nell'anno solare l'azienda può ottenere prestazioni fino ad un massimo di € 800,00 netti indipendentemente dal numero delle sedi dell'azienda, la presente disposizione non viene applicata se tra le mutualità richieste ci sono le seguenti: "Eventi eccezionali alle imprese" - "Sostegno per la formazione obbligatoria" - "Sostegno per la formazione continua e l'aggiornamento professionale".
- c) Le tematiche delle prestazioni vengono definite ed approvate periodicamente, generalmente con il bilancio di previsione.

Articolo 6 - informativa semestrale lavoratori occupati

- ▶ Le aziende sono tenute a rilasciare un'informativa semestrale relativa ai lavoratori occupati, da compilarsi su moduli digitali predisposti dagli Enti. I moduli debitamente compilati possono essere inviati per posta elettronica o via pec non oltre il 20° giorno dal termine del semestre di riferimento.
- ▶ Il datore di lavoro è responsabile di eventuali omissioni e/o delle dichiarazioni erronee ed inesatte riportate nelle denunce.

Articolo 7 - Criteri di erogazione

- ▶ Lo stanziamento degli importi delle prestazioni assistenziali viene deliberato in base alle disponibilità di Bilancio. Gli "Enti Bilaterali" potranno in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare l'erogazione delle prestazioni, previa delibera del consiglio direttivo.
- ▶ Le domande di prestazioni vengono evase in ordine cronologico in riferimento alla data di presentazione della domanda.
- ▶ Eventuali richieste "temporaneamente non accolte" potranno essere successivamente approvate previa assunzione di specifica delibera da parte del Consiglio direttivo. In caso di mancanza di fondi le richieste "temporaneamente non accolte" potranno esserlo l'anno successivo con diritto di priorità.
- ▶ Le domande devono essere firmate in originale e complete in ogni parte. Domande incomplete, non firmate in originale o prive degli allegati necessari non saranno accettate.
- ▶ Le domande devono essere presentate: tramite raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC) o mediante consegna a mano.

Articolo 8 - Richiesta di prestazioni assistenziali

- ▶ Per ottenere le prestazioni, la persona richiedente dovrà compilare apposita domanda su modello predisposto dagli Enti Bilaterali. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta ed essere presentata esclusivamente in via telematica, entro il 60° giorno dall'evento fatta eccezione per le seguenti prestazioni - “Sostegno disabilità”: dal 01/01 al 31/03 di ciascun anno.
- ▶ L'accertamento da parte degli Enti Bilaterali di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali e la segnalazione agli organi di competenza.

Articolo 9 - Modalità di liquidazione

- La liquidazione avviene tramite accredito su c/c oppure mediante voucher digitale, di norma entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di documentazione incompleta, la tempistica di erogazione delle prestazioni è da calcolarsi dalla data di accettazione da parte degli Enti delle integrazioni.
- Per l'accREDITAMENTO su c/c all'atto della presentazione della domanda digitale gli aventi diritto dovranno fornire il codice IBAN e le corrispondenti coordinate bancarie. L'Ente Bilaterale di riferimento invia ad ogni lavoratore (solo a chi percepirà il contributo tramite bonifico sul conto corrente) la certificazione CU relativa al contributo erogato, da presentare nella dichiarazione dei redditi (modello 730).



Articolo 10 - Reclami sulla rispondenza delle somme corrisposte o non liquidate

- ▶ Qualsiasi reclamo nei confronti degli Enti Bilaterali sulla non rispondenza delle somme corrisposte o sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, deve essere presentato per iscritto dal dipendente o dall'azienda entro e non oltre 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o di rifiuto della pratica.
- ▶ Trascorso tale termine qualsiasi istanza di reclamo si intenderà respinta per superamento dei termini.

Articolo 11 - Pagamento anticipato delle prestazioni

- Il pagamento anticipato delle prestazioni, può avere luogo previa richiesta scritta e motivata degli aventi diritto soltanto nei seguenti casi:
 - a) Quando l'iscritto abbandona il settore del terziario o turismo (dimissioni, licenziamento ecc.);
 - b) In caso di rientro definitivo al paese di origine dell'iscritto licenziato o dimesso che non sia cittadino italiano;
 - c) In caso di trasferimento definitivo dell'iscritto in altra provincia;
 - d) In caso di interruzione del rapporto di lavoro per inizio del servizio di leva volontario.

Articolo 12 - Decadenza del diritto alle prestazioni

- Il diritto a ottenere le prestazioni da parte delle aziende e dei lavoratori dipendenti si estingue:
 - a) per cessazione dell'azienda;
 - b) per decesso del dipendente;
 - c) per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
 - d) per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive e irregolarità;
 - e) per nomina del dipendente alla qualifica di dirigente;
 - f) per violazione parziale o totale nell'applicazione del CCNL di settore.



Articolo 13 - Accantonamento delle prestazioni non riscosse

- ▶ Tutte le prestazioni riconosciute ai lavoratori iscritti e alle aziende che, per qualsiasi ragione, non venissero riscosse dagli interessati, saranno accantonate per un periodo massimo di tre mesi.
- ▶ Trascorso quest'ultimo termine, gli importi stessi potranno essere utilizzati, con apposita delibera dal Consiglio direttivo, per le forme di assistenza gestite dagli "Enti Bilaterali".

Articolo 14 - Registrazione dei benefici

- ▶ Tutte le prestazioni concesse in qualsiasi forma ai dipendenti vengono registrate nelle schede contabili dei singoli dipendenti beneficiari, precisando la causa dell'erogazione.
- ▶ In sede di predisposizione del bilancio il consiglio direttivo riferirà all'Assemblea delle prestazioni erogate nell'esercizio finanziario di riferimento.



Articolo 15 - Normativa fiscale

- ▶ Tutti i sussidi e contributi concessi in qualsiasi forma saranno registrati e assoggettati alle ritenute previste dalle normative vigenti.



Articolo 16 - Privacy e tutela dei dati personali sensibili

- ▶ Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai lavoratori dipendenti saranno trattati dagli organi amministrativi degli Enti Bilaterali secondo modalità ed entro i limiti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui Artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) UE 2016/679.



Articolo 17 - Disciplina del Regolamento

- ▶ Quanto non disciplinato nel presente regolamento sarà provvisoriamente previsto con specifica delibera del Consiglio Direttivo.
- 



Articolo 18 - modifiche e/o integrazioni

- ▶ Eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento, dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci.
- ▶ Le tematiche delle "PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E SUSSIDI PER I LAVORATORI E LE IMPRESE DEL TERZIARIO E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI LECCO" vengono definite ed approvate periodicamente, generalmente con il bilancio di previsione.



Informazioni reperibili presso:

- ▶ Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Lecco
Piazza Giuseppe Garibaldi nr. 4 - 23900 Lecco – tel. 0341/356911
email entibilaterali@ascom.lecco.it – www.entibilaterali.lecco.it

- ▶ Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Lecco
Piazza Giuseppe Garibaldi nr. 4 - 23900 Lecco – tel. 0341/356911
email entibilaterali@ascom.lecco.it – www.entibilaterali.lecco.it

Regolamento prestazioni assistenziali e sussidi 2020_1, in vigore dal 1 gennaio 2020